

384510-4

Repertorio n. 15313

Raccolta n. 6598

C E S S I O N E D I A L L O G G I O dallo:

- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n.27, in persona del suo Presidente Dr. NARCISI Michele, nato a Brindisi il 13 marzo 1940, domiciliato per la carica ove sopra, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto n.3943 del 30 settembre 1982, che in copia certificata conforme al presente atto si allega sotto la lettera "A"; CF.00061820742, alla Sig.ra:

- ROSPI Vanda Maria Antonietta, nata a Brindisi il 14 settembre 1948, domiciliata in Brindisi via Marsica 2, casalinga, Cod.fiscale RSPVDM48P54B180J

P R E M E S S O:

- che la Sig.ra ROSPI Carmela, nata a Brindisi il 27 dicembre 1919, ed ivi deceduta il 27 gennaio 1978, genitrice della Sig.ra ROSPI Vanda Maria Antonietta, era assegnataria di un alloggio I.A.C.P., sito in Brindisi alla via Marsica n.2, lotto 4, scala B, piano rialzato, int.14, composto di due vani e servizi;

- che la medesima aveva chiesto a suo tempo la cessione in proprietà dell'alloggio predetto;

- che, in accoglimento di tale istanza, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio, con lettera racco-

mandata del 27 ottobre 1982, prot.n.11122;

- che, pertanto, a norma dell'art.52 della Legge 5 agosto 1978, n.457, il contratto deve considerarsi stipulato e concluso.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15 la Sig.ra ROSPI Vanda Maria Antonietta dichiara che la Sig.ra ROSPI Carmela è deceduta in Brindisi il 27 gennaio 1978 e che essa Sig.ra ROSPI Vanda Maria Antonietta è l'unica erede non essendovi altri chiamati alla successione.

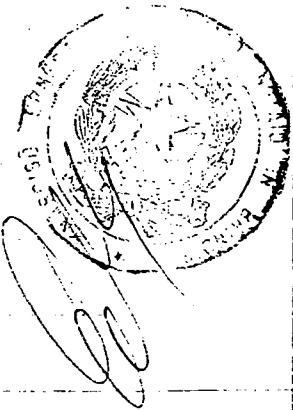
ART. 1 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende alla Sig.ra ROSPI Vanda Maria Antonietta, in appresso più brevemente indicata "parte acquirente", che acquista, la piena proprietà del seguente bene immobiliare:

- appartamento in Brindisi in via Marsica n.2, scala B, piano R, int.14, composto di due vani ed accessori;

confinante a nord con via Marsica, a sud con via Lazio, ad est e ad ovest con appartamenti di proprietà dello stesso istituto, come risulta dalla planimetria che, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti, al presente atto si allega sotto la lettera "B";

riportato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi, alla Partita N.2232, Foglio 54 N.799, Sub.14 di vani catastali 3,5, categoria

Rospi
Vanda Maria Antonietta
Clemente Neri



ria A/4 classe 3, rendita catastale L. 1309, Vico Sicilia n.3
(ora Via Marsica n.2), P.T.

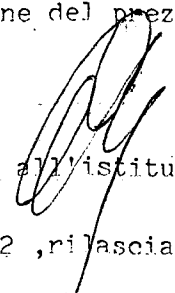
Accede all'appartamento e forma parte integrante della presente vendita quota proporzionale delle parti comuni del fabbricato, in particolare l'area sulla quale il fabbricato insiste, il vano scale ed il lastrico solare.

La parte acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore di riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

La parte acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del codice civile.

ART. 2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di lire 2.646.000 (duemilioneisicentoquarantasei mila) quale risulta dalla lettera di comunicazione del prezzo di cui in premessa.

Tale prezzo la parte acquirente ha già versato all'Istituto venditore, giusta fattura n.130 del 7 ottobre 1982, rilasciata



dall'istituto stesso che, con il presente atto ne rilascia ampia e definitiva quietanza. Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita alla parte acquirente.

ART. 3 - La parte acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ART. 4 - Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dalla parte acquirente a nessun titolo né su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora la parte acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale potrà esercitare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n. 513.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, è nulla.

la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ART. 5 - Ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 agosto 1977,

n.513, la parte acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

E' vietata ogni forma di cessione, a qualsiasi titolo, sia gratuito e sia oneroso, dell'alloggio che non sia stata preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto, è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ART. 6 - La parte acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento a

Book Vande Maria Antoonde

Ma die Horen

Ma die Horen

Ma die Horen

Ma die Horen

lo stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto.

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del Codice Civile, l'amministratore.

Da tale data tutte le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrispo-

ste dalla parte acquirente.

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile.

ART. 8 - Per quanto non espressamente contenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 513, alla Legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica, per quanto compatibili.

ART. 9 - Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico della parte acquirente.

ART. 10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede; la parte acquirente nell'alloggio assegnatole, ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale, sia extragiudiziale.

ART. 11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Brindisi. Si rinunzia ad ogni iscrizione ipotecaria.

ART. 12 - Le parti invocano l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad I.N.V.I.M.

Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Im
mobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto.

Il presente atto rimarrà depositato ai rogiti del Notaio che
autenticherà le firme dei contraenti.

Il medesimo è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne
faccia richiesta.

Brindisi, 16 dicembre 1982

*Rog. Vando Maria Antonella
Elisabetta Paccini*

REPERTORIO N.

15313

RACCOLTA N. 6598

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Ernesto NARCISO, Notaio in Brindisi con stu
dio al Corso Umberto 72, iscritto nel ruolo dei distretti nota
rili riuniti di Lecce e Brindisi,

C E R T I F I C O

che, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni delle parti,
d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno firmato in mia pre
senza, in calce all'atto che precede ed a margine del foglio in
termedio, i Sig.ri:

- NARCISI Dr. Michele, nato a Brindisi il 13 marzo 1940, nella
qualità di Preidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari del
la Provincia di Brindisi con sede in brindisi alla Via Casimi
ro n.27, ove domicilia per la carica;

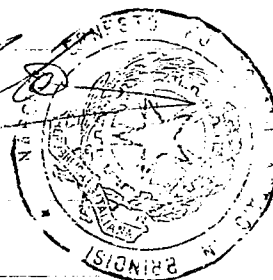
- ROSPI Vanda Maria Antonietta, nata a Brindisi il 14 settem
bre 1948, domiciliata in Brindisi via Marsica 2, casalinga,
Cod.fiscale RSPVDM48P54B180J.

Delle cui identità personali io Notaio sono certo.

Le parti hanno chiesto il definitivo deposito, senza possibi
lità di ritiro, dell'atto tra i miei rogiti.

Brindisi, sedici dicembre millenovecentoottantadue

Eva Maria Leto



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

"A"

UFFICIO:

ARGOMENTO:

Iscritto al n. 4 dell'O. d. G. n. 23 SETT. 1982 n. 10101
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

OGGETTO

COMMISSIONE UTENZA - APPROVAZIONE VERBALI NN. 6-7-8-9/82 - MANDATO AL
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO I.A.C.P. ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI
COMPRAVENDITA RELATIVAMENTE ALLE CESSIONI IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI
DI CUI AI VERBALI NN. 7-8-9/82. =

RELAZIONE

La Commissione Utenza, istituita con delibe-
razione consiliare n. 3012 del 14/2/1979, rin-
novata ed integrata nei suoi componenti con de-
liberazione n. 3458 dell'11/2/1981, nelle riu-
nioni del 28/6, 14/9, 16/9 e 20/9/1982 ha adot-
tato le decisioni contenute nei verbali indica-
ti in oggetto che, allegati alla presente deli-
berazione, ne formano parte integrante ed in-
scindibile.

Il Consiglio,

- Udita la relazione del Presidente;
- Viste le decisioni adottate dalla Commis-
sione Utenza di cui ai verbali nn. 6-7-8-9/82;
- Preso atto delle dichiarazioni contrarie al-
l'approvazione delle proposte della Commis-
sione Utenza contenute nel solo verbale nume-
ro 6 circa l'assegnazione di un locale ad u-
so commerciale, espresse dal Consigliere Lui-
gi IAZZI, che integralmente sono riportate a
verbale, e della replica alle stesse del Sig.
Presidente, anch'essa riportata integralmen-
te a verbale;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- a maggioranza di voti, espressi palesemente,
e con il solo voto contrario del Consigliere
Luigi Iazzi per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

= DI APPROVARE, definitivamente, come di fatto

Seduta Consiliare

del **30 SET. 1982**

DELIBERA N. **3943**

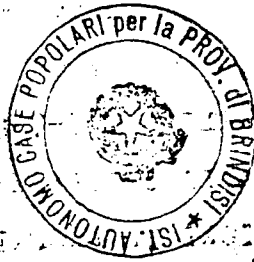
SI APPROVA

./.

approva, le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui ai verbali nn. 6-7-8-9/82 che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante ed inscindibile;

= DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'I.A.C.P. di Brindisi o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente di stipulare i contratti notarili di compravendita relativamente alle cessioni in proprietà degli alloggi di cui ai verbali nn. 7-8-9/82.=

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Per copia conforme all'originale

Brindisi, li

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

